



PROPOSTA DI LEGGE N. 182/10<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE GRAZIANO  
RECANTE:

***“Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei  
Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano”***

---

**RELATORE: FRANCO SERGIO**

Il Dirigente  
F.to Maurizio Priolo

Il Presidente  
F.to Franco Sergio

## RELAZIONE

La presente proposta di legge è finalizzata alla istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, a far data del primo marzo 2018. L'articolato prevede anche, in base alla normativa vigente, le disposizioni tese a regolare la fase di transizione dall'attuale assetto all'istituzione del nuovo Comune. Di seguito un rapido cenno alle motivazioni sottese a tale percorso e agli step finora intercorsi a livello di amministrazioni e sociale.

Con proprie deliberazioni (delibera n. 1 del 16.1.2015 per il Comune di Rossano e delibera n.3 dell'1.2.2016 per il Comune di Corigliano Calabro) i Consigli comunali di Rossano e di Corigliano Calabro hanno dato impulso al procedimento di fusione dei relativi Comuni, con la previsione dell'istituzione dei Municipi e di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nell'ambito dei territori coincidenti con le preesistenti istituzioni comunali sino alla messa in rete degli stessi. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Rossano e di Corigliano Calabro si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori. Le amministrazioni comunali di Rossano e Corigliano Calabro hanno recepito le istanze delle associazioni che operano sul territorio e hanno dato avvio ad un attivo dibattito sull'opportunità di giungere alla costituzione di un comune unico. Il dibattito tra i cittadini dei due enti locali si è arricchito con riflessioni di carattere storico e civile, comprovanti i loro forti legami territoriali, sociali, economici e culturali. La realizzazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per ragioni storiche, sociali ed economiche ha già forti connotazioni di unitarietà, può consentire di migliorare la qualità dell'amministrazione ed avviare progetti sostenibili per lo sviluppo locale. Difatti, gli obiettivi che tale progetto di semplificazione istituzionale si propone attengono, in particolare, ad un miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oltre che ad una riduzione della spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle inevitabili economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi naturalmente comporta. La fusione dei comuni può portare ad una valorizzazione politica, amministrativa ed economica in un territorio che, considerato il suo complesso, accoglierà una comunità di oltre 80.000 abitanti residenti. Inoltre, nel territorio dei due Comuni sorgeranno a breve importanti opere infrastrutturali, già finanziate, di grande rilievo:

- a) l'avvio e la conclusione dei lavori, nonché l'entrata in esercizio, del nuovo ospedale della Sibaritide quale Polo Sanitario di eccellenza del territorio;
- b) l'avvio e la conclusione dei lavori, nonché l'entrata in esercizio, del nuovo depuratore pensato a suo tempo dai due Comuni in forma consortile, quale strumento di risoluzione dei problemi ambientali ostativi al rilancio dello sviluppo turistico sulla costa;
- c) l'avvio, rispetto alla crisi ecologica di un operativo piano del ciclo dei rifiuti e, più in generale, la definizione di una politica ambientale più aderente alla vocazione (turistica ed agricola) del territorio ed alle esigenze della sua messa in sicurezza;
- d) nel territorio dei due Comuni è presente una forte identità storico-culturale testimoniata dalla presenza di monumenti unici e di inestimabile pregio e valore quali sono, su tutti, il Codex Purpureus Rossanensis (riconosciuto nell'Ottobre 2015 Memory of the World dell'Unesco - unico in Calabria), il patrimonio artistico bizantino della Città di Rossano e di Corigliano le Chiese storiche; il Castello che vide i natali di Re Carlo III di Durazzo,

Proposta di legge n. 182/10<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere Graziano recante:  
"Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano"

RELATORE: FRANCO SERGIO

da Maria Sanseverino; la vasta area archeologica che va dal Crati a Thurium; e da qui, nei cui pressi (timpone grande) è stata individuato un tumulo sacro dedicato a Persefone a Favella della Corte ove è stata identificata la più antica struttura abitativa d'Europa, da qui al Torrente Mesofate sino al Castello di San Mauro e Valle Giosafat, intorno alle quali si sono riscontrati altri rilevamenti e poi, Torre del Ferro, sino alla Foce del Crati, tutto ciò prefigurando l'esistenza di uno dei più grandi parchi archeologici d'Italia;

- e) è presente un Porto non secondario sullo Jonio, con discreto pescaggio, che affrancato e libero impegnerà il nuovo Comune ad attuare una attiva gestione con quelli contermini, promuovendone la evoluzione turistica, agroalimentare e commerciale, persistendo indisponibile a qualsiasi attività pregiudizievole dello sviluppo delle vocazioni territoriali;
- f) il nuovo Comune si impegna a promuovere la creazione di centri di ricerca, poli tecnologici e produttivi che puntano alla valorizzazione delle risorse distintive del territorio (beni comuni), connettendole alla ricerca universitaria e alle attività di fondazioni, associazioni, scuole, imprese; tra queste: patrimonio culturale, agricoltura, energia, ambiente, ecc. con particolare riferimento allo sviluppo di un'impresarialità improntata sull'economia circolare e la valorizzazione delle giovani generazioni.

Tutto questo, in una prospettiva di fusione delle due municipalità, potrebbero ottenere un maggiore e migliore riscontro in termini di promozione su scala nazionale ed internazionale.

Già nel 2007 i Consigli Comunali di Rossano e Corigliano Calabro hanno approvato il patto per lo sviluppo dell'area urbana e con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 159 dell'8.4.2009 sono state identificate le aree urbane che hanno una particolare propensione allo sviluppo, tra cui quella di Corigliano e Rossano, successivamente riconosciuta anche a livello ministeriale. L'area urbana Corigliano - Rossano è una realtà importante che si sta strutturando, in maniera sinergica e con il metodo della partecipazione e del coinvolgimento, anche con gli altri comuni contermini attraverso la costruzione di strumenti di pianificazione, di promozione e di valorizzazione del territorio nel suo complesso:

- 1) il piano strutturale associato (PSA) che l'area urbana ha strutturato con i Comuni di Cassano Allo Jonio, Crosia e Calopezzati;
- 2) il piano integrato di sviluppo urbano (PISU);
- 3) i piani strategici dei Comuni Corigliano - Rossano, strutturati in modo che convergano verso scenari di sviluppo comuni a medio e lungo termine;
- 4) il sistema turistico locale «Terre Ionico Silane» (STL);
- 5) i progetti integrati di sviluppo locali (PISL);
- 6) i Gruppi di Azione Costiera (GAC)- «I Borghi Marinari della Sibaritide»;
- 7) il progetto integrato per la valorizzazione dei centri storici della Calabria «i Borghi dei Castelli, delle Grotte, dei Monasteri».

Sono stati, altresì, avviati contatti per pervenire ad anticipare gli effetti della fusione su:

- a) la gestione associata della Centrale Unica di committenza (CUC);

Proposta di legge n. 182/10<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere Graziano recante:  
"Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano"

RELATORE: FRANCO SERGIO

b) una comune programmazione culturale e turistica, per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e la promozione dell'offerta turistica;

c) la valorizzazione del Borgo marinaro di Schiavonea e del Fondaco S. Angelo, anche in vista di un loro futuro collegamento, lungo il litorale che ricade nell'area urbana da fondere.

Ma tali iniziative, pur necessarie e dai risultati a volte anche apprezzabili, oggi si dimostrano non sufficienti per accettare e rilanciare la grande sfida del profondo e rapido cambiamento istituzionale richiesto dalle mutate condizioni sociali ed economiche del nostro Paese. Il progetto di fusione è sostenuto fortemente anche dalla "società civile" che, attraverso le libere associazioni operanti sul territorio, le forze economiche e le organizzazioni sociali, ha sviluppato un intenso e costruttivo dibattito pervenendo all'elaborazione ed alla formalizzazione di una proposta di fusione dei Comuni di Corigliano e Rossano, come forte elemento di rottura capace di ridare fiducia ed entusiasmo.

Questo progetto di legge si colloca pienamente nello spirito della recente politica nazionale (l. n.56/2014, legge di stabilità 2015, lavori Commissione sulla spending review). Al costituendo comune potranno aderire, a consolidamento, altri comuni, nelle forme e attività che i rispettivi consigli determineranno. Nell'immediato della prima stagione amministrativa, saranno avviati confronti e dibattiti con i comuni contermini e con quanti lo desiderano per la fondazione e ripermetrazione del "Sistema Area Urbana", per avviare coralmemente attività propositive comunitarie prefigurando l'organizzazione geo-economica di quella che diverrà l'Area Vasta dello Jonio e del Governo delle Infrastrutture.

Affinché la fusione dei Comuni di cui alla presente legge si possa concretizzare, è stato celebrato il referendum consultivo ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983.

Il nuovo Comune assume il nome, per ordine alfabetico, di Corigliano-Rossano.

La sede del Comune di nuova istituzione e ogni altro ufficio territoriale a carattere pubblico, in linea con il dibattito sin qui maturato tra i cittadini dal "Comitato delle 100 Associazioni", dovrà allocarsi in un'area compresa tra Zona Insiti sud e l'area a cavallo del Torrente "Cino" a saldatura del territorio urbano e concentrazione degli Uffici Pubblici, venendo a costituire, con il nascente Ospedale della Sibaritide, il "Polo Amministrativo" di tutto il territorio Ionico.

Tale Cittadella nella realizzazione dovrà divenire esempio - ambientale, paesaggistico, energetico, telematico diffuso - per il territorio e dovrà porsi a elemento significativo di riferimento nodale delle più diverse infrastrutture: ospedale, uffici, giardini, stazioni ferrate e delle autolinee, porto, comunità rurali, luoghi della cultura, centri urbani esistenti sia storici che di recente costruzione.

## **DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLATO**

L'art. 1 istituisce il nuovo Comune, attribuendone il nome, definendone il territorio e stabilendo che dalla data di sua istituzione i preesistenti Comuni sono estinti.

L'art. 2 detta le disposizioni normative in ordine alla titolarità dei beni e dei rapporti giuridici, con particolare riferimento ai beni mobili e immobili, ai rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione, trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione, e al personale dipendente.

L'art. 3 definisce le disposizioni normative connesse all'estinzione, alla data di istituzione del nuovo Comune dei due comuni originari e dei rispettivi organi, con la previsione dell'istituzione del commissario e l'individuazione delle disposizioni transitorie in termini di nomine.

L'art. 4 detta le disposizioni in materia di organizzazione comunale provvisoria.

L'art. 5 disciplina la vigenza degli atti normativi, amministrativi generali, programmatori e pianificatori.

L'art. 6 detta le disposizioni in materia di approvazione del nuovo statuto comunale e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale

L'art. 7 prevede l'istituzione di "Municipi d'Area" e l'istituzione di corrispondenti delegazioni comunali anche nelle sedi degli estinti comuni, dettandone le disposizioni normative.

L'art. 8 detta disposizioni in materia di titolarità dei contributi statali e regionali attribuiti agli estinti Comuni.

L'art. 9 disciplina gli aspetti relativi alla configurazione dei comuni oggetto di estinzione come comuni parzialmente montani.

L'art. 10 detta disposizioni di natura contabile in materia di bilancio.

L'art. 11 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'art. 12 fornisce disposizioni finali anche in materia di esercizio associato di funzioni.

L'art. 13 rinvia alle disposizioni vigenti in materia per quanto non previsto nella presente legge.

L'art. 14 contiene la dichiarazione di urgenza e di entrata in vigore della legge.

---

Nella seduta del 24 gennaio 2017, la Commissione, con la Risoluzione 1/2017, ha proposto al Consiglio regionale la deliberazione dell'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.


Il Consiglio regionale, con Deliberazione n. 177 del 27 gennaio 2017, si pronunciava favorevolmente in tal senso e demandava al Presidente della Giunta, sentita la Giunta regionale, l'indizione del Referendum consultivo;

La Giunta regionale, con la Deliberazione n. 49 del 17 febbraio 2017, ha approvato l'indizione del Referendum demandando al Presidente della Giunta l'emanazione del relativo Decreto.


Il Presidente della Giunta, con Decreto presidenziale n. 45 del 26 aprile 2017, ha indetto il referendum consultivo fissando la data di convocazione degli elettori nella domenica 22 ottobre 2017, chiamando alle urne tutti gli elettori residenti nei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano.

Nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria n. 120 del 23 novembre 2017 è stato pubblicato il Verbale dell'Ufficio regionale per il Referendum presso la Corte di Appello di Catanzaro, nel quale l'Ufficio Regionale per il Referendum dichiara che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum è favorevole, in quanto la maggioranza dei votanti ha espresso risposta affermativa.

Proposta di legge n. 182/10<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere Graziano recante:  
"Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano"  
RELATORE: FRANCO SERGIO



Carta Geo referenziata



Territori Comunali

Testo licenziato in Commissione nella seduta del 23 gennaio 2018 e corredato del favorevole parere finanziario della II Commissione Bilancio rilasciato nella seduta del 30 gennaio 2018.

- TESTO SOTTOPOSTO A DRAFTING -



---

Proposta di legge n. 182/10<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere Graziano recante:  
"Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano"

RELATORE: FRANCO SERGIO

---

#### RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente proposta di legge è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico-finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come emerge dalla relazione illustrativa della stessa.

In relazione all'articolo 6 si specifica che dall'espletamento di studi di fattibilità tecnico-organizzativa propedeutici alla redazione dello statuto e del regolamento comunale, non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale, ma detti eventuali oneri saranno a carico del bilancio degli Enti locali.

---

Nella seduta del 30 gennaio 2018, la II Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, integrando la relazione tecnico-finanziaria.

## **Art. 1**

### **Istituzione del Comune di Corigliano-Rossano**

1. È istituito, a decorrere dal 1° marzo 2018, il Comune denominato "Corigliano – Rossano", derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e Rossano, in Provincia di Cosenza.
2. Il territorio del nuovo comune di cui alla presente legge è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

## **Art. 2**

### **Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici**

1. Il Comune di Corigliano-Rossano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro sono trasferiti al demanio e al patrimonio del comune di nuova istituzione.
2. Il personale dei preesistenti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro è trasferito al comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del comune di nuova istituzione, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.
3. Il Comune di Corigliano-Rossano subentra in tutti i diritti sul personale già comandato o trasferito ad altri enti.

## **Art. 3**

### **Commissario e organi amministrativi**

1. Alla data di istituzione del nuovo comune i due comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.

2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Corigliano-Rossano a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
3. Fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, il commissario è coadiuvato da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
4. Alla data di istituzione del nuovo comune gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Corigliano-Rossano le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
5. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.
6. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
7. In assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.

#### **Art. 4**

##### **Organizzazione amministrativa provvisoria**

1. Entro il 28 febbraio 2018 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del comune di nuova istituzione e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, oppure in mancanza di tale intesa, decide il commissario.
3. La sede del Comune di Corigliano-Rossano è individuata in un'area compresa tra la zona Insiti sud e l'area a cavallo del torrente Cino, a saldatura del territorio urbano per favorire la concentrazione degli uffici pubblici.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del comune di nuova istituzione.

#### **Art. 5**

##### **Vigenza degli atti**

1. Tutti i regolamenti, gli atti normativi e gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 28 febbraio 2018, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'adozione dei corrispondenti atti del commissario di cui all'articolo 3 o degli organi del Comune di Corigliano-Rossano.

## **Art. 6**

### **Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli organi del Comune di Corigliano-Rossano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale. La redazione dello statuto avviene possibilmente previo espletamento di studi di fattibilità tecnico-organizzativa in ordine all'individuazione dei migliori modelli organizzativi ed attuativi del nuovo ente. Lo statuto comunale valorizza e promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze come definite dalla Costituzione e dalle competenti leggi statali e regionali, modelli di sviluppo ecosostenibile cui ispirare le politiche economiche, di marketing e sociali, anche mediante la previsione di apposite forme di partecipazione per la valorizzazione dell'economia e del lavoro.

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

## **Art. 7**

### **Municipi d'area**

1. Lo statuto del Comune di Corigliano-Rossano può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, in fase transitoria e sperimentale, l'istituzione di organismi privi di personalità giuridica come i municipi d'area, sia urbani che rurali, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storico-sociale delle comunità locali originarie e favorire la partecipazione dei cittadini, attribuendo ai municipi il diritto di parere su alcune deliberazioni che li riguardano, oltre alle ulteriori adeguate forme di partecipazione e di decentramento di servizi previste dalla vigente legislazione.

2. Vista l'attuale conformazione demografica nel territorio, i municipi d'area possono essere costituiti con almeno 8.000 abitanti e per un massimo di 7 nell'intero territorio del nuovo comune.

3. Gli organi amministrativi del Comune di Corigliano-Rossano incentivano la partecipazione civica attraverso iniziative di coesione sociale e l'attivazione di canali di comunicazione adeguati per ascoltare le istanze dei cittadini.

## **Art. 8**

### **Contributi statali e regionali**

1. Il Comune di Corigliano-Rossano è titolare dei contributi previsti per i comuni preesistenti dalla normativa statale e regionale.
2. Al comune di nuova istituzione sono attribuiti i contributi previsti, a qualunque titolo, dalla legislazione statale o regionale per gli estinti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro, con l'eccezione di quelli che espressamente non possono essere trasferiti in virtù di tali leggi.

## **Art. 9**

### **Disposizioni sui territori montani**

1. Al Comune di Corigliano-Rossano si applicano le disposizioni legislative vigenti in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro.
2. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 56/2014, dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio parzialmente montano degli estinti Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano.

## **Art. 10**

### **Disposizioni contabili**

1. Il Comune di Corigliano-Rossano:
  - a) approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;
  - b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;
  - c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
2. Il Comune di Corigliano-Rossano può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

---

Proposta di legge n. 182/10<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere Graziano recante:  
"Istituzione del Comune di Corigliano - Rossano derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano"  
RELATORE: FRANCO SERGIO

---

## **Art. 11**

### **Clausola di neutralità finanziaria**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 12**

### **Disposizioni finali**

1. Ferma restando l'applicazione, anche nei confronti del Comune di Corigliano-Rossano, delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune di nuova istituzione è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui al medesimo articolo 14, comma 27, lettera a).

## **Art. 13**

### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del d.lgs. 267/2000, della l. 56/2014, nonché la normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

## **Art. 14**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.